

COMUNE DI ROCCAFLUVIONE
(Provincia di Ascoli Piceno)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Numero 15 Del 07-08-20

OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI ANNO 2020 CONFERMA TARIFFE E
PIANO TARIFFARIO ANNO 2019.-

L'anno duemilaventi il giorno sette del mese di agosto alle ore
19:00 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, in
seguito a Convocazione disposta nei modi di legge sessione Ordinaria
in Prima convocazione.
Alla presente riunione risultano all'appello nominale, i seguenti
consiglieri:

=====

LEONI FRANCESCO	P	DI FABIO GIOVANNI	P
IANNI GUIDO	P	VALENTINI MARIA ADELE	P
ALFONSI LUIGINO	P	SCIPIONI ANTONIO	P
CIVITA DANILO	P	BRUNI CECILIA	P
RIPANI VALENTINA	P	CAPRIOTTI LUCA	P
BASTIANI PIETRO	A		

=====

Assegnati n. 11
In carica n. 11

Presenti n. 10
Assenti n. 1

La seduta è Pubblica

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale
DOTT. ERCOLI PASQUALE

Assume la Presidenza il Sig. LEONI FRANCESCO nella sua qualità di
SINDACO.

Constata la validità della seduta, il Presidente dichiara aperta la
stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto
sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei
signori:

Sindaco propone la conferma della Tari dell'anno 2019, facendo presente che potranno essere conguagliate entro 31 dicembre 2020, con l'approvazione del piano economico- finanziario del servizio rifiuti (PEF) – 2020, calcolato con il nuovo metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti approvato dall'ARERA con la deliberazione n. 443/2019.

Il Consigliere Antonio Scipioni chiede la sospensione del pagamento della Tari per le attività economiche per mesi di chiusura determinati dal Covid – 19. I Sindaco dichiara che i ruoli Tari saranno compilati con le riduzioni per i mesi di chiusura secondo le indicazioni fornite da Arera.

Il Segretario Comunale propone di inserire nel dispositivo dell'atto la specifica in parola.

Il Consigliere Antonio Scipioni afferma che il rapporto fra costi fissi e variabili non è equo e che ci troviamo di fronte, più che una tassa sui servizi, ad una tassa patrimoniale.

Il Sindaco dichiara che il piano finanziario Tari 2020 è basato su calcoli storici che si ripropongono ogni anno e che, in ogni caso, dovrà essere rivisto, già dal 2020, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità di Regolazione per le Reti e per l'Ambiente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) , che ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dall'01.01.2014, dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), della Tassa sui Rifiuti (TARI) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), la cui componente è venuta meno con la legge di bilancio 2020, che ha istituito la nuova IMU;

CONSIDERATO che il tributo TARI, è istituito per assicurare la copertura integrale e degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche e dei costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;

l'articolo 1, comma 654, della legge n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale dei costi con altre entrate; l'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013, prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato per l'approvazione del Bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale, a termini del comma 683 della legge n. 147/2013, entro il termine fissato per l'approvazione del Bilancio di previsione;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 15.03.2019, con la quale sono state determinate le corrispondenti tariffe da applicare per l'anno 2019;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 527, della legge n. 205/2017, assegna all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA), organismo indipendente istituito con la legge 14 novembre 1995, n. 481, funzioni di regolazione e di controllo in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti;

TENUTO CONTO che ARERA, con deliberazione n. 443/2019 del 31.10.2019, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018/2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti da applicarsi dal 1° gennaio 2020;

VISTI i commi 4 e 5, dell'articolo 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. "Cura Italia"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020, per i quali:

“4. Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020.

5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa

corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.”;

RAVVISATA l'opportunità di avvalersi della facoltà suddetta in attesa di avere a disposizione un quadro più definito per la predisposizione delle relative tariffe;

RITENUTO di approvare in via provvisoria le tariffe TARI 2020, confermando quelle dell'esercizio 2019, nell'intesa che successivamente alla predisposizione del PEF definitivo dell'anno 2020 da parte del soggetto gestore e all'approvazione da parte dell'Autorità, si provvederà alla revisione dell'impianto tariffario TARI 2020;

VISTO l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), per il quale:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTO l'articolo 107, 2[^] comma, del D.L. n. 18 del 17.03.2020, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione da parte degli Enti locali per l'esercizio 2020, sono stati ulteriormente differiti al 31 luglio 2020, a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

VISTO l'articolo 106, comma 3bis, del richiamato “Decreto Rilancio”, il quale, in considerazione della condizione di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli Enti locali, proroga al 30 settembre i termini per la deliberazione dei bilanci di

previsione, sostituendo all'articolo 107, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole <31 luglio> con <30 settembre 2020>;

VISTO il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all'articolo 52 del d.lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 17, in data 14/05/1991;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*”;

ACQUISITI i pareri favorevoli sulle regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame, resi dal Responsabile Finanziario, a norma degli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO, per l'urgenza di provvedere, di dover far uso della facoltà assentita dall'articolo 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000, rendendo la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

CON 7 voti favorevoli 2 contrari (Scipioni e Bruni), e 1 astenuto (Capriotti), su 11 Consiglieri assegnati, 10 presenti e 9 votanti legalmente espressi;

DELIBERA

1. DI APPROVARE la premessa alla narrativa, dichiarandola parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e quale motivazione dell'atto ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. DI CONFERMARE, per l'anno 2020, le tariffe del Tributo comunale sui rifiuti - TARI - applicate nell'anno precedente, come di seguito indicate:

Utenze domestiche residenti

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile
Cat. Domestica 1 componente	0,30	44,09
Cat. Domestica 2 componenti	0,34	75,82
Cat. Domestica 3 componenti	0,33	92,58
Cat. Domestica 4 componenti	0,40	111,09
Cat. Domestica 5 componenti	0,43	107,04
Cat. Domestica 6 o più componenti	0,44	149,88

Tariffa di cui al comma 6 dell'art. 10 per non residenti e unità tenute a disposizione dai residenti pari ad 1 componente delle utenze domestiche residenti.

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,26	0,64
2. Campeggi, distributori carburanti	0,52	1,30
3. Stabilimenti balneari	0,32	0,80
4. Esposizioni, autosaloni	0,36	0,91
5. Alberghi con ristorante	1,10	2,76
6. Alberghi senza ristorante	0,63	1,58
7. Case di cura e riposo	0,69	1,72
8. Uffici, agenzie, studi professionali	0,81	2,02
9. Banche ed istituti di credito	0,58	1,48
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,81	2,05
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,98	2,23
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,94	1,87
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,88	2,21
14. Attività industriali con capannoni di produzione	0,65	1,64
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,74	1,86
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	2,59	6,49
17. Bar, caffè, pasticceria	2,83	7,10
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,41	4,93
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	1,77	4,44
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,40	8,54
21. Discoteche, night club	0,76	1,86

3. DI STABILIRE che con successiva deliberazione, da adottare entro il 31 dicembre

VISTO l'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per il quale:
“4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»;

CON la stessa votazione riportata in premessa;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
DOTT. ERCOLI PASQUALE

Il Presidente
LEONI FRANCESCO

PROT. N. 7276 Approvata

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
Li 28-08-2020

Il Segretario Comunale
DOTT. ERCOLI PASQUALE

=====
INVIO AL CO.RE.CO.

[] La presente deliberazione è stata inviata al Comitato Regionale di Controllo Prot.n.Approvata.

=====
ESITO DEL CONTROLLO

GIUNTA REGIONALE MARCHE

Servizio Comitato Regionale di Controllo di Ancona
Prot.n. seduta del *****
Provvedimento:
Note: *****

Esecutiva li 07-08-020
=====